

Giunta Regionale

# **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

N. 410 SEDUTA DEL 05/05/2021

**OGGETTO:** Detenzione richiami vivi - Semplificazione procedure.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morroni Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Donatella Tesei

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 6 pagine Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: **REGISTRO RICHIAMI.** 

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "Detenzione richiami vivi - Semplificazione procedure." e la conseguente proposta dell'Assessore Roberto Morroni; Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Visto** il regolamento regionale 23 marzo 1995 n. 15 "Disciplina degli appostamenti fissi e temporanei di caccia e per l'uso e la cattura dei richiami vivi";

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1. di adottare il registro per la detenzione dei richiami vivi, di cui al regolamento regionale 23 marzo 1995 n. 15, secondo il modello allegato al presente atto;
- 2. di prevedere che il registro in questione possa essere sia in forma cartacea che digitale;
- 3. di disporre che l'aggiornamento del registro debba avvenire entro le 24 ore successive agli eventi (acquisto, acquisizione, cessione, decesso, fuga, smarrimento);
- 4. di disporre che nel caso di decesso del richiamo, oltre alle registrazioni previste, il cacciatore debba conservare in allegato al registro stesso l'anello identificativo dell'esemplare deceduto;
- 5. di dare atto che le sanzioni previste in caso di violazioni nella corretta detenzione dei richiami sono quelle previste dalla legge regionale 17 maggio 1994 n. 14, art. 39 c.1 lett. nn);
- 6. di dare inoltre mandato al Servizio Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici Faunistica-venatoria di:
- provvedere alla consegna del registro in sede di primo rilascio dell'autorizzazione relativa;
- provvedere alla pubblicazione del registro sul sito della Regione nelle pagine dedicate;
- provvedere all'invio di copia del registro agli Ambiti Territoriali di Caccia ed alle Associazioni venatorie;
- provvedere alle eventuali modifiche del registro che si rendessero necessarie al fine di ottimizzarne l'uso.
- 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

#### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

## Oggetto: Detenzione richiami vivi - Semplificazione procedure.

Il regolamento regionale 23 marzo 1995 n. 15 "Disciplina degli appostamenti fissi e temporanei di caccia e per l'uso e la cattura dei richiami vivi" prevede per i richiami vivi di cattura (art. 7) e per i richiami vivi di allevamento (art. 16) che sia rilasciato ad ogni proprietario di richiami vivi un documento attestante il numero di anello assegnato a ciascun animale e che tale documento debba inoltre essere costantemente aggiornato.

Quanto sopra richiamato è finalizzato alla necessità di garantire il controllo della detenzione dei richiami ed il rispetto della normativa relativa così come definita nei citati artt. 7 e 16 del R.R. 15/1995.

Nel corso degli anni il procedimento di rilascio del documento attestante il numero di anello assegnato ed il conseguente aggiornamento dello stesso ha generato una mole notevole di dati in costante variazione con un inutile aggravio di oneri a carico di ogni singolo proprietario di richiami e per la stessa Amministrazione Regionale.

In questo quadro appare opportuno omologare il procedimento previsto dagli art. 7 e 16 del citato regolamento regionale 15/1995 in analogia a quanto previsto dalle norme regolamentari in materia di disciplina delle altre attività definite dalla Legge n. 157/1992 (allevamenti e centri di riproduzione di fauna selvatica, attività di tassidermia, aziende faunistico venatorie ed agrituristico-venatorie) per le quali il costante aggiornamento delle attività stesse è messo in capo al titolare dell'istituto regolarmente autorizzato.

Questi infatti è tenuto al rispetto dell'obbligo di costante e puntuale tenuta di uno specifico registro dove riportare i movimenti in entrata ed in uscita oltre che i dati relativi alla certificazione sanitaria ove previsti così come quelli di provenienza o destinazione dei capi stessi di fauna selvatica, la cui detenzione è oggetto di concessione o di autorizzazione relativa. Tutte le movimentazioni di cui sopra devono essere riportate nel registro entro le 24 ore successive agli eventi stessi.

Nel caso di decesso degli esemplari detenuti, oltre alle registrazioni previste da effettuare nei tempi indicati, il titolare deve conservare gli anelli di identificazione allegandoli al registro. Gli anelli dei capi deceduti devono essere mostrati ad ogni richiesta di controllo da parte dei soggetti incaricati della vigilanza.

Tale registro, attestante la corretta gestione dei richiami vivi è inoltre esibito ad ogni richiesta da parte dei soggetti deputati al controllo, anche quando il controllo stesso non avvenga in occasione dell'esercizio venatorio.

Le sanzioni previste in caso di violazioni nella corretta detenzione dei richiami sono quelle di cui alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", art. 39 c. 1 lett. nn).

Nell'ambito della riarticolazione delle funzioni di controllo e vigilanza attivata dalla riforma degli enti di secondo livello e della diversa allocazione delle stesse si sono tenuti confronti tra la Regione Umbria e i Carabinieri Forestali per meglio rispondere alla necessità di un controllo effettivo e puntale delle norme generali e regionali e che consentono inoltre una più efficace procedura amministrativa ed un più efficace livello di controllo.

Si ritiene quindi di riarticolare il procedimento in questione secondo queste fasi:

- in sede di prima denuncia di possesso di richiami vivi, oltre ad aggiornare l'anagrafica regionale ed a rilasciare un attestato, così come previsto dal regolamento regionale n. 15/1995 sopra richiamato, viene consegnato un registro contenente i dati generali dell'allevatore, i dati circa la localizzazione della detenzione, i dati specifici sugli uccelli detenuti, le date di ingresso in allevamento;

- tale registro deve riportare tutti i campi necessari ad individuare i capi detenuti riguardo a specie, quantità e numero di anello e deve riportare i movimenti degli stessi (acquisto, acquisizione, cessione, decesso, fuga, smarrimento).

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

- 1. di adottare il registro per la detenzione dei richiami vivi, di cui al regolamento regionale 23 marzo 1995 n. 15, secondo il modello allegato al presente atto;
- 2. di prevedere che il registro in questione possa essere sia in forma cartacea che digitale;
- 3. di disporre che l'aggiornamento del registro debba avvenire entro le 24 ore successive agli eventi (acquisto, acquisizione, cessione, decesso, fuga, smarrimento);
- 4. di disporre che nel caso di decesso del richiamo, oltre alle registrazioni previste, il cacciatore debba conservare in allegato al registro stesso l'anello identificativo dell'esemplare deceduto;
- 5. di dare atto che le sanzioni previste in caso di violazioni nella corretta detenzione dei richiami sono quelle previste dalla legge regionale 17 maggio 1994 n. 14, art. 39 c.1 lett. nn);
- 6. di dare inoltre mandato al Servizio Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici, Faunistica-venatoria di:
- provvedere alla consegna del registro in sede di primo rilascio dell'autorizzazione relativa;
- provvedere alla pubblicazione del registro sul sito della Regione nelle pagine dedicate;
- provvedere all'invio di copia del registro agli Ambiti Territoriali di Caccia ed alle Associazioni venatorie:
- provvedere alle eventuali modifiche del registro che si rendessero necessarie al fine di ottimizzarne l'uso.
- 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

# PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 30/04/2021

Il responsabile del procedimento - Luca Lucarelli

**FIRMATO** 

Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

#### PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio:

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 30/04/2021

Il dirigente del Servizio
Foreste, montagna, sistemi naturalistici e
Faunistica-venatoria

Francesco Grohmann

#### **FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

## PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 03/05/2021

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
- Luigi Rossetti
Titolare

# **FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

# PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Roberto Morroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

# propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 04/05/2021

Assessore Roberto Morroni Titolare

**FIRMATO** 

Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge